

Decreto Legge 14 marzo 2005, n.35

**DISPOSIZIONI URGENTI NELL'AMBITO
DEL PIANO DI AZIONE PER LO SVILUPPO
ECONOMICO, SOCIALE E TERRITORIALE.**
(G.U. 16.03.05, n.62)

Nota: Si riportano i commi 5-6-7-8 dell'art. 2 "Disposizioni in materia fallimentare processuale civile e di libere professioni", contenenti la cosiddetta miniriforma degli Ordini professionali

5. Nel caso in cui l'abilitazione professionale costituisca requisito per l'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato, è obbligatoria l'iscrizione all'albo per l'espletamento delle relative funzioni. Ove gli ordinamenti di categoria prevedano un tirocinio per l'accesso alla professione, quest'ultimo può essere svolto secondo quanto previsto dalle norme deontologiche, sotto la responsabilità di un professionista, anche presso amministrazioni e società che svolgono attività nel settore.

6. Nelle commissioni per l'esame di Stato per l'abilitazione professionale non più della metà dei commissari sono designati dall'ordine o collegio territoriale tra gli iscritti all'albo.

7. Fatti salvi gli ordini attualmente esistenti, l'istituzione di nuovi ordini è subordinata alla necessità di tutelare interessi costituzionalmente rilevanti nello svolgimento di attività caratterizzate dal rischio di danni sociali conseguenti ad eventuali prestazioni non adeguate.

8. Le associazioni costituite da professionisti che non esercitano attività regolarmente disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge, possono essere riconosciute.